

# COMUNE DI VILLALBA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA



## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 80 del Registro – Riconoscimento debito fuori bilancio. Ai sensi dell'art.194, lett.A del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs.18/8/2000, n.267). Richiesta di pagamento in favore del Dott. Geologo Vincenzo Capodici inerente il D.I. n.211/2017 confermato con sentenza n.517/2019 emessa dal Tribunale di Caltanissetta nella persona del G.O.P. Dott.ssa Egle La Ferla e depositata il 09/10/2019 inerente il giudizio di opposizione portante n.1480/2017 RG.

Data 27/12/2019 - IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 21,00, nella sala delle adunanze consiliari della sede municipale del Comune di Villalba, a seguito della convocazione con nota prot. n. 5817 del 12 dicembre 2019 del Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/1992, in seduta pubblica di inizio e in sessione ordinaria.

Presiede l'adunanza il Sig. Antonio Lupo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i signori:

Nr.	Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
1	LUPO ANTONIO	Presidente	X	
2	SCARLATA ELIANA	Vice Presidente	X	
3	-----	Consigliere Comunale	-----	-----
4	SAIA ALESSIA	Consigliere Comunale	X	
5	FAVATA RITA	Consigliere Comunale	X	
6	SCHILLACI ROSETTA	Consigliere Comunale	X	
7	PLUMERI VINCENZO	Consigliere Comunale	X	
8	IMMORDINO LIBORIO	Consigliere Comunale	X	
9	ZAFFUTO GIUSEPPE	Consigliere Comunale		X
10	RAPISARDA ILARIA	Consigliere Comunale	X	
11	TATANO GIUSEPPE	Consigliere Comunale		X
12	IMMORDINO IVAN	Consigliere Comunale	X	

Assegnati n. 12 In carica n. 11 Assenti 02 Presenti 09

Fra gli assenti sono giustificati i signori;

Con l'assistenza e partecipazione del Segretario Comunale Dott. Daniele Giamporcaro.

Assistono i seguenti componenti della Giunta Comunale: Sindaco e gli Assessori La Monaca e Immordino.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la proposta di deliberazione relativa all'oggetto è munita dei pareri prescritti e che la stessa viene inserita nella presente deliberazione.

- in continuazione di seduta -

**Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** passa alla trattazione del punto 5 iscritto all'ordine del giorno avente ad oggetto: **Riconoscimento debito fuori bilancio. Ai sensi dell'art.194, lett.A del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs.18/8/2000, n.267). Richiesta di pagamento in favore del Dott. Geologo Vincenzo Capodici inerente il D.I. n.211/2017 confermato con sentenza n.517/2019 emessa dal Tribunale di Caltanissetta nella persona del G.O.P. Dott.ssa Egle La Ferla e depositata il 09/10/2019 inerente il giudizio di opposizione portante n.1480/2017 RG.**

Il **PRESIDENTE** cede la parola al **SINDACO** che illustra il punto in esame.

Non essendo richiesti ulteriori interventi, il Presidente sottopone al Consiglio la votazione del punto in esame con il seguente esito:

Consiglieri presenti 9 assenti 2 (Zaffuto; Tatano).

Votanti: 5

Favorevoli: 5

Astenuti: 4 (Lupo; Scarlata; Saia, Schillaci)

Con n. 5 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Lupo; Scarlata; Saia, Schillaci) espressi in forma palese

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Approva la proposta avente ad oggetto “ **Riconoscimento debito fuori bilancio. Ai sensi dell'art.194, lett.A del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs.18/8/2000, n.267). Richiesta di pagamento in favore del Dott. Geologo Vincenzo Capodici inerente il D.I. n.211/2017 confermato con sentenza n.517/2019 emessa dal Tribunale di Caltanissetta nella persona del G.O.P. Dott.ssa Egle La Ferla e depositata il 09/10/2019 inerente il giudizio di opposizione portante n.1480/2017 RG.**

A questo punto il Presidente pone al Consiglio di votare l'immediata esecutività con il seguente esito:

Consiglieri presenti 9 assenti 2 (Zaffuto; Tatano).

Votanti: 8

Astenuti: 1 (Saia)

Con n. 8 voti favorevoli e n. 1 astenuti (Saia) espressi in forma palese

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Delibera l'immediata esecutività.

- segue -



**COMUNE DI VILLALBA**  
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

**AREA III - Tecnica e  
Gestione del Territorio**

Prop. N. .... del .....

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 51 DEL 19.11.2019

**OGGETTO:** RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART.194, LETT.A, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI (D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267). RICHIESTA DI PAGAMENTO IN FAVORE DEL DOTT. GEOLOGO VINCENZO CAPODICI INERENTE IL DECRETO INGIUNTIVO N.211/2017 CONFERMATO CON SENTENZA N.517/2019 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA NELLA PERSONA DEL G.O.P. DOTT.SSA EGLE LA FERLA E DEPOSITATA IL 09.10.2019 INERENTE IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE PORTANTE N.1480/2017 RG;



# COMUNE DI VILLALBA

(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

## AREA III - Tecnica e Gestione del Territorio

### PREMESSO CHE:


- il Dott. Geol. Vincenzo Capodici, nato a Casteltermini il 5 maggio 1954 ed ivi residente in Via Aldo Moro, rappresentato e difeso dall'Avv. Girolamo Cannella, era a notificare al Comune di Villalba il 28/04/2017, con atto acquisito al protocollo generale dell'ente al n. 2012 del 2.5.2017, Decreto Ingiuntivo n. 211/2017 del 21.4.2017 emesso il 14.4.2017 dal Tribunale Civile di Caltanissetta sul ricorso iscritto al n. 222/2017 R.G.A.C., per il pagamento di presunte competenze spettanti nell'ambito degli incarichi professionali affidati dal Comune di Villalba nell'ambito del progetto di adeguamento del Piano di caratterizzazione del sito dell'ex discarica di questa C.da Petrabanna;
- con il citato Decreto il Tribunale ha ingiunto a questo Ente Locale di pagare, in favore del ricorrente la somma di € 9.883,40, oltre interessi legali e spese del procedimento, assegnando al debitore il termine di gg. 40 per eventuale opposizione, con l'avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione forzata;
- Con atto di citazione ritualmente notificato, il comune di Villalba proponeva opposizione, chiedendo la revoca dell'opposto decreto, in quanto parte delle prestazioni tecniche per le quali era stato richiesto il pagamento in via monitoria rientravano nell'espletamento del primo incarico.
- Il Geologo Dott. Vincenzo Capodici, nel costituirsi in giudizio, insisteva per il rigetto dell'opposizione del Comune di Villalba, con conferma del decreto ingiuntivo (n.211/2017 del 21.04.2017) o, comunque, con condanna dell'Ente al pagamento della somma di € 9.883,40, o della diversa somma ritenuta provata. All'udienza di prima comparizione del 30 ottobre 2017 veniva rappresentato il decesso del difensore dell'opposto, e il Giudice dichiarava l'interruzione del procedimento. Il processo veniva dunque riassunto su ricorso del Comune di Villalba. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 maggio 2018, il Giudice, rilevando che non ricorre alcuna ipotesi di concessione obbligatoria della provvisoria esecutività in pendenza di opposizione ai sensi dell'art. 642 C.p.c., rigettava l'istanza del Dott. Capodici di concessione della provvisoria esecutività del decreto monitorio, concedendo alle parti i termini ex art. 183, comma VI, C.p.c..
- Il tribunale di Caltanissetta, nella persona del G.O.P. Dott.ssa Egle La Ferla, con Sentenza n.517/2019 del 8 Ottobre 2019, nella causa civile iscritta al n.1480/2017 R.G. "*Rigetta l'Opposizione e per l'effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.211/2017 del 21.04.2017*" e "*Condanna il soccombente Comune di Villalba al pagamento in favore del Dott. Geologo Capodici Vincenzo delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.738,00 per compensi ex DM 55/2014, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge*";

**CONSIDERATA** la sopra citata Sentenza n.517/2019 dell'08.10.2019, depositata il 09.10.2019, nel giudizio portante il n.1480/2017 del R.G. ed avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.211/2017;

**VISTA** la richiesta per il pagamento somme ingiunte e spese legali del 22.10.2019 dell'Avv. Antonina Di Grigoli, per espresso incarico conferito dal Geologo Vincenzo Capodici, comunicava che per effetto della sentenza n.517/2019 pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta il pagamento in favore del sopra citato Geologo delle spese di lite, pari a € 2.738,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per Legge. Ulteriormente rammentava che il decreto ingiuntivo confermato aveva ingiunto al Comune di Villalba di pagare la somma di € 9.883,40, oltre gli interessi legali dalla data di messa in mora fino all'effettivo soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio pari a € 766,50, di cui € 540,00 per compensi, € 81,00 per spese generali ed € 145,50 per spese vive, oltre IVA e CPA.

Pertanto, considerata che la sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva ex lege, al fine di evitare ulteriori aggravii di quanto dovuto, si invitava il Comune di Villalba, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 16.135,18 di cui:

- € 9.883,40 per sorte ingiunta;
- € 2.185,79 per interessi legali e moratori;



# COMUNE DI VILLALBA

(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

## AREA III - Tecnica e Gestione del Territorio

- € 540,00 per compensi del giudizio monitorio;
- € 81,00 per spese generali;
- € 145,50 per spese vive;
- € 24,84 per Cassa Previdenza;
- € 2.738,00 per spese di lite del giudizio di opposizione;
- € 410,70 per spese generali al 15%;
- € 125,95 per Cassa Previdenza

**CONSIDERATE** le valutazioni dell'Avv. Giovanni Messina (in qualità di difensore del Comune di Villalba incaricato con Deliberazione della Giunta Comunale n.42 del 16/05/2017), manifestando le dovute opinioni alla sentenza in oggetto, che nella sua semplicità contenutistica ed argomentativa, non risulta immune da critiche, tuttavia, per correttezza, non può farsi a meno di segnalare che il convincimento del primo Giudice si fonda principalmente su quanto recato nella nota del RUP del 27.11.2015, il cui contenuto ha assunto nel procedimento un valore "confessorio" ex se solo idoneo a segnare le sorti del giudizio e che non sarebbe agevole superare in sede d'appello, riducendo notevolmente le chances di successo, con tutte le conseguenze che ne potrebbero derivare.

**VISTE** le considerazioni riportate nella relazione tecnica redatta dall'Ufficio Tecnico Area III - Tecnica e Gestione Territorio, in merito alle limitate possibilità di resistere in secondo grado, che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale ;

**CONSIDERATO** che l'art.194 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18.08.2000, n.267, reca disposizioni circa il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, secondo cui, così come riportato testualmente:

*Con Deliberazione Consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*

*Per il pagamento, l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

*Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.*

**CONSIDERATO** che, il caso in questione rientra nello specifico *comma 1, lett. a) dell'art.194* del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18.08.2000, n.267, recante disposizioni circa il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio;

**VISTO** il parere espresso dal Revisore Unico dei Conti;



# COMUNE DI VILLALBA

(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

## AREA III - Tecnica e Gestione del Territorio

**VISTO** l'art. 30, comma 15, della legge 27/12/2002, n. 289 e l'art. 23 comma 5, della medesima Legge secondo cui "i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

**VISTA** la L. 142/1990 e s.m.i., così come recepita con L.R. n. 44/1991 e s.m.i.;

**VISTO** il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;


Per tutte le motivazioni fin qui esposte,

### PROPONE

- A) di prendere atto della decisione adottata, nella causa iscritta al n.1480/2017 R.G., con la Sentenza n.517/2019 con la quale il Giudice di Pace di Caltanissetta, ha condannato il Comune di Villalba al pagamento delle somme precedentemente indicate a favore del Sig. Geologo Vincenzo Capodici;
- B) di riconoscere, per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la legittimità del debito fuori bilancio ammontante ad €.16.135,18;
- C) di finanziare il debito fuori bilancio con l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2019 risultante da Rendiconto di gestione approvato in Consiglio Comunale con atto deliberativo n.32 del 25.05.2019 ed allocando la relativa spesa al capitolo 9030 codice 20.03.1.110 "Finanziamento dei debiti fuori bilancio" del bilancio di previsione approvato per il corrente esercizio finanziario 2019 con atto consiliare n.58 del 09.09.2019, esecutivo;
- D) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, al fine di dare immediata esecuzione alla sentenza di che trattasi.

Il Responsabile del Procedimento  
*Geom. Melchiorre Trabona*

Il Responsabile dell'Area III  
*Arch. Claudio Abbafati*



# COMUNE DI VILLALBA

(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

AREA III - Tecnica e  
Gestione del Territorio

Prot. 1069/14 19 NOV. 2019

Al Dott. Daniele Giamporcaro  
Area Amministrativa – ufficio Contenzioni

e.p.c. Al Sig. Sindaco  
Geom. Alessandro Plumeri

## RELAZIONE TECNICA

**OGGETTO:** RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART.194, LETT.A, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI (D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267). RICHIESTA DI PAGAMENTO IN FAVORE DEL DOTT. GEOLOGO VINCENZO CAPODICI INERENTE IL DECRETO INGIUNTIVO N.211/2017 CONFERMATO CON SENTENZA N.517/2019 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA NELLA PERSONA DEL G.O.P. DOTT.SSA EGLE LA FERLA E DEPOSITATA IL 09.10.2019 INERENTE IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE PORTANTE N.1480/2017 RG;



# COMUNE DI VILLALBA

(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

## AREA III - Tecnica e Gestione del Territorio

Dalle valutazioni effettuate dei documenti presenti agli Atti, di seguito viene riportata una cronistoria di quanto accaduto.

Il 28.04.2017 il Dott. Geologo Vincenzo Capodici, nato a Casteltermini il 5 maggio 1954 ed ivi residente in Via Aldo Moro, rappresentato e difeso dall'Avv. Girolamo Cannella, era a notificare al Comune di Villalba, con atto acquisito al protocollo generale dell'ente al n. 2012 del 2.5.2017, Decreto Ingiuntivo n. 211/2017 del 21.4.2017 emesso il 14.4.2017 dal Tribunale Civile di Caltanissetta sul ricorso iscritto al n. 222/2017 R.G.A.C., per il pagamento di presunte competenze spettanti nell'ambito degli incarichi professionali affidati dal Comune di Villalba nell'ambito del progetto di adeguamento del Piano di caratterizzazione del sito dell'ex discarica di questa C.da Petrabanna;


Successivamente il Comune di Villalba proponeva opposizione, chiedendo la revoca dell'opposto decreto, in quanto parte delle prestazioni tecniche per le quali era stato richiesto il pagamento in via monitoria rientravano nell'espletamento del primo incarico.

Il Capodici, nel costituirsi in giudizio, insisteva per il rigetto dell'opposizione del Comune di Villalba, con conferma del decreto ingiuntivo (n.211/2017 del 21.04.2017) o, comunque, con condanna dell'Ente al pagamento della somma di € 9.883,40, o della diversa somma ritenuta provata. All'udienza di prima comparizione del 30 ottobre 2017 veniva rappresentato il decesso del difensore dell'opposto, e il Giudice dichiarava l'interruzione del procedimento. Il processo veniva dunque riassunto su ricorso del Comune di Villalba. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 maggio 2018, il Giudice, rilevando che non ricorre alcuna ipotesi di concessione obbligatoria della provvisoria esecutività in pendenza di opposizione ai sensi dell'art. 642 C.p.c., rigettava l'istanza del Dott. Capodici di concessione della provvisoria esecutività del decreto monitorio, concedendo alle parti i termini ex art. 183, comma VI, C.p.c..

Mutata la persona del Giudice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, senza l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori. Indi, veniva posta in decisione all'udienza del 17 aprile 2019, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

L'opposizione risultava essere infondata e pertanto rigettata, per i motivi di seguito esposti. Bisogna ribadire, che l'opposizione a decreto ingiuntivo, istituito processuale predisposto dal legislatore allo scopo di consentire la regolare instaurazione di un giudizio di merito con il rispetto di tutte le garanzie del pieno contraddittorio tra le parti a fronte dell'emanazione di un decreto inaudita altera parte sulla base delle sole allegazioni fornite dal ricorrente in sede di ingiunzione, è un regolare processo di cognizione in ordine alla esistenza e validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione; in detto giudizio le parti, pur formalmente invertite, mantengono inalterate le loro posizioni sostanziali, con la conseguenza che rimane invariata la consueta ripartizione dell'onere probatorio. Ne deriva che grava sull'opposto nella sua qualità di attore sostanziale l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato in sede ingiuntiva, e sull'opponente nella sua qualità di convenuto sostanziale l'onere di provare l'esistenza o la sopravvenienza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere. Detto ciò sulla natura del giudizio, nel caso che ci occupa emerge dagli atti e, peraltro, non costituisce oggetto di contestazione, il conferimento al Capodici di due incarichi professionali da parte del Comune di Villalba. E, invero, dalla copiosa documentazione versata in atti si evince che con nota prot. 5313 del 10 ottobre 2011 il Comune di Villalba comunicava al Capodici che con Determinazione Dirigenziale n.167 del 7/10/2011 gli veniva conferito l'incarico professionale per la redazione del progetto di adeguamento del Piano di caratterizzazione del sito dell'ex discarica di C.da Petrabanna, con l'applicazione del ribasso del 52.50% sull'importo a base di gara di € 24.751,22 compresa IVA, Cassa Previdenza Geologi e tassa vidimazione parcella.

Successivamente in data 21 febbraio 2012 veniva sottoscritto il relativo disciplinare d'incarico. All'art.6 si stabiliva che: "Il compenso per l'onorario, spese ed oneri vari, inclusa IVA, per prestazioni che saranno rese dal professionista nell'adempimento dell'incarico di cui alla presente convenzione, ammonta complessivamente a € 11.756,82, comprensiva di I.V.A. ed oneri vari al netto del ribasso



# COMUNE DI VILLALBA

(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

## AREA III - Tecnica e Gestione del Territorio

d'asta del 52.50% offerto in sede di pubblico incanto del 29.08.2011. Tale importo verrà liquidato al professionista su presentazione della relativa fattura e nel seguente modo:

- Il 20% alla presentazione del progetto esecutivo delle indagini ambientali;
- Il 60% all'approvazione in linea tecnica del suddetto progetto;
- Il restante 20% alla effettuazione della prestazione di direzione lavori, assistenza e liquidazione di cui all'art. 2. punto 2."

Con Determina Dirigenziale n.306 del 4 agosto 2014 il Comune di Villalba affidava poi al professionista altro incarico relativo alla "redazione della relazione geologica-tecnica finale di settore sui risultati delle indagini ambientali e collaudo lavori, rilievo di georeferenziazione punti di sondaggio, piano di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione da eseguirsi nell'ambito della caratterizzazione del sito dell'ex discarica di Contrada Petrabanna" per un importo contrattuale di € 14.682,24.

In data 4 settembre 2014 veniva sottoscritto il relativo disciplinare di incarico che all'art. 2 riconosceva al professionista "un onorario complessivo di € 14.682,24 al netto del ribasso d'asta del 12,185% offerto in sede di gara, nonché degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'IVA nella misura vigente."

Dunque, il professionista ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento della complessiva somma di € 9.883,40 di cui € 2.352,23 quale saldo del primo incarico professionale per cui è stata emessa la fattura elettronica n.4 del 29 febbraio 2016, ed € 7.531,17 quale saldo del secondo incarico professionale svolto come da fattura elettronica n.4.


Da parte sua, con l'atto introduttivo del giudizio il Comune di Villalba a fondamento della domanda di revoca del provvedimento monitorio pone l'errore compiuto dall'allora RUP e dirigente UTC del Comune di Villalba Arch. Schifano Luigi, allorché nel redigere il secondo avviso pubblico, ha posto in gara, oltre alle prestazioni del rilievo di georeferenziazione e del coordinamento della sicurezza, anche quelle relative alla direzione e contabilità dei lavori delle indagini ambientali in situ e delle analisi fisico chimiche di laboratorio con accertamento della loro regolare esecuzione, ed alla redazione della relazione geologica definitiva contenente lo studio di dettaglio della situazione morfologica dell'area sulla natura del sottosuolo e sulle caratteristiche tecniche dei terreni etc.. In altri termini, il Comune lamenta la violazione da parte del professionista incaricato dei doveri di correttezza, lealtà e buona fede, sostenendo che la somma azionata in monitorio di € 9.883,40 terrebbe conto di prestazioni che il Capodici avrebbe dovuto espletare in esecuzione del primo incarico e rientranti nell'importo contrattuale omnicomprendente aggiudicato, pari ad € 11.756,83.

- La doglianza dell'opponente non può essere condivisa, per come di seguito chiarito.
- Con riguardo al primo incarico professionale, all'art. 2 del relativo disciplinare, si legge testualmente: "Le prestazioni professionali da eseguire consistono nella :

1. *Adeguamento del Piano della Caratterizzazione del sito di discarica secondo quanto previsto dal D.Leg.vo n. 152/2006 e Redazione del Progetto esecutivo delle Indagini Ambientali;*
2. *Direzione, assistenza e liquidazione relativa alle indagini geognostiche, ambientali e geotecniche in situ ed in laboratorio."*

Con riguardo, invece, al secondo incarico professionale all'art. 1 del relativo di disciplinare l'allora Responsabile dell'Area III dei Servizi Tecnici del Comune di Villalba (CL), Arch. Schifano Luigi, in seguito alle risultanze della procedura negoziata del 06/02/2014 e della Determina Dirigenziale di affidamento n. 306 del 04/08/2014, affidava al Dott. Vincenzo Capodici, l'incarico professionale per la redazione della Relazione geologica tecnica finale di settore, rilievo di georeferenziazione punti di sondaggio, piano di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione da eseguirsi nell'ambito della caratterizzazione del sito dell'ex discarica di Contrada Petrabanna, in conformità al progetto finanziato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità. Le prestazioni tecniche professionali da eseguire erano:

- a. *Direzione e contabilità dei lavori delle indagini ambientali in situ ed analisi di laboratorio per la caratterizzazione del sito dell'ex discarica di Contrada Petrabanna;*



# COMUNE DI VILLALBA

(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

## AREA III - Tecnica e Gestione del Territorio

- b. Studio geologico finale sui risultati delle indagini ambientali in situ e sulle analisi chimico-fisico di laboratorio, secondo quanto previsto dal D. Leg.vo n. 152/2006.
- c. Piano di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
- d. Rilievo di georeferenziazione dei punti di sondaggio."

Dalla lettura dei due disciplinari si evince che si tratta di prestazioni diverse. L'opposto ha anche prodotto in giudizio la nota prot. 5010 del 27 novembre 2015, indirizzata all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con la quale il Comune di Villalba con riferimento al progetto finanziato dall'assessorato regionale, a parziale modifica ed integrazione dell'istanza prot. 4442 del 27 ott 2015, ha chiesto l'accreditamento della somma di € 89.510,58 per far fronte agli impegni finanziari indicati nella stessa nota, confermando sostanzialmente in seno alla nota quanto sostenuto dal Capodici, e cioè che il pagamento della fattura n. 05/12 di €. 9.404,60, rappresentava un acconto pari all'80% dell'importo dovuto sulla base dell'incarico conferito con determina n.167/2011, per un totale di € 11.756,82.

Nella predetta nota, a firma del R.U.P. Ing. Bordenga, si legge testualmente: "...in merito si rileva che per un formale errore in fase di progettazione ed approvazione non è stata prevista l'intera spesa per le competenze professionali conseguenti all'incarico di cui alla determina 306/2014 a cui si potrà fare fronte con una perizia di assestamento delle somme a disposizione dell'amm.ne per finanziare l'intero ammontare delle spese tecniche. Il professionista geologo dott. V. Capodici ha presentato la fattura n. 02 del 20.10.2015 dell'importo totale di €. 18.270,57 (iva inclusa) che potrà essere pagata in acconto con le somme disponibili tra le somme a disposizione dell'Amm.ne per spese tecniche (= €.10.743,40);"


In considerazione di quanto esposto sopra, il Tribunale di Caltanissetta, con Sentenza n.517/2019 in composizione monocratica, rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n. 217/2017 e condanna il soccombente Comune di Villalba al pagamento in favore del Dott. Geologo Capodici Vincenzo delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.738,00 per compensi ex DM 55/2014, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;

Il 22.10.2019 perveniva presso codesto Ente, da parte dell'Avv. Antonina Di Grigoli, la richiesta di pagamento per effetto della sentenza n.517/2019 pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta, delle spese di lite, pari a € 2.738,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per Legge. Ulteriormente rammentava che il decreto ingiuntivo confermato aveva ingiunto al Comune di Villalba di pagare la somma di € 9.883,40, oltre gli interessi legali dalla data di messa in mora fino all'effettivo soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio pari a € 766,50, di cui € 540,00 per compensi, € 81,00 per spese generali ed € 145,50 per spese vive, oltre IVA e CPA.

Pertanto, considerata che la sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva ex lege, al fine di evitare ulteriori aggravii di quanto dovuto, si invitava il Comune di Villalba, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 16.135,18 di cui:

- € 9.883,40 per sorte ingiunta;
- € 2.185,79 per interessi legali e moratori;
- € 540,00 per compensi del giudizio monitorio;
- € 81,00 per spese generali;
- € 145,50 per spese vive;
- € 24,84 per Cassa Previdenza;
- € 2.738,00 per spese di lite del giudizio di opposizione;
- € 410,70 per spese generali al 15%;
- € 125,95 per Cassa Previdenza

Esaminate le valutazioni dell'Avv. Giovanni Messina (in qualità di difensore del Comune di Villalba incaricato con Deliberazione della Giunta Comunale n.42 del 16/05/2017), dove viene sottolineato come il giudice abbia fondato il proprio convincimento anche su un ulteriore elemento emerso in giudizio, con sopravvalutazione del contenuto della Nota prot.5010 del 27 Novembre 2015 (a firma del subentrato




# COMUNE DI VILLALBA

(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

## AREA III - Tecnica e Gestione del Territorio

R.U.P. Ing Salvatore Bordenga) non tenendo conto, nella propria valutazione globale, anche dei successivi atti emanati da quest'ultimo ove veniva data contezza dell'erroneità amministrativa a monte determinatasi circa l'illegittimità e la mancanza di copertura delle pretese somme poi oggetto del presunto giudizio. Alla luce di quanto sopra, la sentenza in oggetto, nella sua semplicità contenutistica ed argomentativa, non risulta immune da critiche, tuttavia, per correttezza, non può farsi a meno di segnalare che il convincimento del primo Giudice si fonda principalmente su quanto recato nella nota del RUP del 27.11.2015, il cui contenuto ha assunto nel procedimento un valore "confessorio" ex se solo idoneo a segnare le sorti del giudizio e che non sarebbe agevole superare in sede d'appello, riducendo notevolmente le chances di successo, con tutte le conseguenze che ne potrebbero derivare. Alla luce di quanto esposto, il sottoscritto Arch. Claudio Abbafati, in qualità di Responsabile dell'Area III Tecnica e Gestione del Territorio del Comune di Villalba, effettuate le dovute analisi, in uniformazione con le considerazioni dell'Avv. Giovanni Messina, esprime che non ci sono i presupposti tecnici per proseguire la causa in secondo grado. Tanto si doveva

Il Responsabile dell'Area III  
*Arch. Claudio Abbafati*



# COMUNE DI VILLALBA

(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

## AREA III - Tecnica e Gestione del Territorio

La presente proposta di deliberazione ha ad oggetto: "RICHIESTA DI PAGAMENTO IN FAVORE DEL DOTT. GEOLOGO VINCENZO CAPODICI INERENTE IL DECRETO INGIUNTIVO N.211/2017 CONFERMATO CON SENTENZA N.517/2019 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA NELLA PERSONA DEL G.O.P. DOTT.SSA EGLE LA FERLA E DEPOSITATA IL 09.10.2019 INERENTE IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE PORTANTE N.1480/2017 RG; RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART.194, LETT.A, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI (D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267), ed è stata predisposta dall'Area III (Tecnica e Gestione del Territorio).

### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li 18 - 11 - 2019

Il Responsabile dell'Area III  
(Arch. Claudio Abbafati)

### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.


FAVOREVOLE

CONTRARIO

NON E' NECESSARIO, IN QUANTO LA PRESENTE PROPOSTA NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE

Villalba, li 18/11/2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
(Rag. Giuseppe Plumeri)



# COMUNE DI VILLALBA

C.A.P. 93010

Libero Consorzio dei Comuni di CALTANISSETTA

----- \* -----

PARERE DEL REVISORE DEL 07/12/2018

Oggetto: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT.A) DEL D.LGS.267/2000

Il Revisore Dott. Rag. Anna Maria Scilipoti, esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 19/11/2019 avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, lett.A, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). Richiesta di pagamento in favore del Dott. Geologo Vincenzo Capodici inerente il decreto ingiuntivo n. 211/2017 confermato con sentenza n. 517/2019 emessa dal tribunale di Caltanissetta nella persona del G.O.P. Dott.ssa Egle La Ferla e depositata il 07.10.2019 inerente il giudizio di opposizione portante n. 1480/2017 RG";

- ❖ In considerazione della documentazione ricevuta dall'Architetto Claudio Abbafati a mezzo email del 19/11/2019, riunitasi in conferenza telefonica con il Rag. Giuseppe Plumeri, responsabile dei Servizi Finanziari per avere tutti i necessari chiarimenti in merito alla questione che ha generato il formarsi del Debito fuori bilancio nei confronti del Dott. Geologo Vincenzo Capodici per l'importo complessivo di Euro 16.135,18;
- ❖ In considerazione dell'art. 194 D.Lgs. 267/2000 che prevede che nel caso di esistenza di debiti fuori bilancio, si provveda al loro eventuale riconoscimento e al loro finanziamento;
- ❖ In considerazione dell'art. 13 del vigente regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 21/03/2003, esecutivo in data 26/05/2003, con il quale si dispone che il Consiglio Comunale provvede a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio;
- ❖ In considerazione che la situazione debitoria trasmessa, così come ampiamente articolata è da riconoscere come debito fuori bilancio da configurare nella fattispecie di cui al D.Lgs. 267/2000, comma 1, lettera a);
- ❖ In considerazione che sussistono i requisiti previsti dalla normativa vigente dell'utilità ed arricchimento per l'Ente e che le spese sono state sostenute per espletare una funzione istituzionale dell'Ente;
- ❖ Che sussiste la necessità e l'urgenza di provvedere al riconoscimento della legittimità del predetto debito fuori bilancio ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 194;
- ❖ Che il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 09/09/2019;
- ❖ Che con Delibera n. 68 del 15/10/2019 il Consiglio Comunale ha approvato la 1ª variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021;
- ❖ In considerazione che il debito trova copertura finanziaria nell'Avanzo di Amministrazione proveniente dall'anno 2018;
- ❖ Che in data 25/05/2019 con Deliberazione n. 32 è stato approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2018;
- ❖ Che in data 09/09/2019, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 58 del 09/09/2019 ha approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2019, art. 193, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;



considerazione che la regolarità amministrativa del riconoscimento dei debiti fuori bilancio in oggetto è contemplata dall'art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n.267/2000;

- ❖ Visto il parere favorevole espresso sull' proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n.43/1991 come sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, emesso dal Responsabile dell'Area III Arch. Claudio Abbafati;
- ❖ Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile di cui all'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n.48/1991 come sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, emesso dal Responsabile dell'Area Finanziaria Rag. Giuseppe Plumeri;
- ❖ Visto il D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. 118/2011, la Legge n. 208/2015, lo Statuto Comunale;
- ❖ Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per il riconoscimento di legittimità del debito in oggetto;

IL REVISORI, limitatamente alle proprie competenze e fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE


al riconoscimento e relativo finanziamento di tale debito fuori bilancio di complessivi Euro 16.135,18.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002, IL REVISORE INVITA L'ENTE ad inviare la presente deliberazione alla procura della Corte dei Conti.

Villalba, 21/11/2019

IL REVISORE

(Dott. Rag. Anna Maria Scilipoti)



C.C. n.80 del 27/12/2019  
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to Lupo Antonio

Il Segretario Comunale  
F.to. Dott.Daniele Giamporcaro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to. Dott.Daniele Giamporcaro

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e registrata al n. \_\_\_\_\_ Registro Pubblicazioni.

Villalba, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Albo Pretorio  
\_\_\_\_\_

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni.

Villalba, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to. Dott.Daniele Giamporcaro

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ in quanto:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, come previsto dall'art. 12, comma 1, della L.R. 44/1991.

sono decorsi 15 giorni di pubblicazione;

Villalba, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to. Dott.Daniele Giamporcaro